

## Il processo tributario telematico si aggiorna per conciliazione e condoni

*Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca*

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato la piattaforma del processo tributario telematico (PTT) per consentire il deposito mediante upload di atti e documenti previsti dalla nuova disciplina della conciliazione giudiziale e della prova testimoniale. L'aggiornamento riguarda anche il deposito delle istanze di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, e il deposito - per le controversie definibili - della richiesta di sospensione del giudizio.

La piattaforma del **processo tributario telematico** è stata aggiornata per consentire il deposito (mediante upload) di atti e documenti previsti dalla nuova disciplina della **conciliazione giudiziale** e della **prova testimoniale**, nonché dalle norme che regolano la **definizione agevolata** delle controversie tributarie.

**Leggi anche** [Processo tributario telematico: aggiornate le tipologie di atti e documenti](#)

### La nuova conciliazione giudiziale

Per il deposito degli atti riguardanti la conciliazione giudiziale, nel PTT sono state introdotte le voci:

- conciliazione proposta dal giudice - adesione
- conciliazione proposta dal giudice - non adesione
- conciliazione proposta dalla parte - adesione
- conciliazione proposta dalla parte - non adesione

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte nel [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#) dalla [legge 31 agosto 2022, n. 130](#), a seguito delle quali la Corte di Giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa sia in udienza che fuori udienza.

**Leggi anche** [Reclamo-mediazione e conciliazione tributaria: come cambia la disciplina](#)

Dopo la disciplina relativa alla conciliazione tra le parti fuori e in udienza, contenuta negli [articoli 48 e 48-bis](#), il nuovo art. 48 *bis*.1, [D.Lgs. n. 546/1992](#) regola la conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria, prevedendo che, per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'art. 17-*bis*, possa formulare in udienza o fuori udienza alle parti una **proposta conciliativa**, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

### La nuova prova testimoniale scritta

Nel processo tributario telematico sono state inserite due ulteriori voci per consentire la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale scritta, vale a dire:

- richiesta prova testimoniale

- deposito prova testimoniale.

La [legge 31 agosto 2022, n. 130](#) ha sostituito il comma 4 dell'[art. 7, D.Lgs. n. 546/1992](#), ove ora si prevede che, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'[art. 257-bis c.p.c.](#): si configurano pertanto **due oneri procedurali** a carico della parte, il primo la richiesta di ammissione della prova testimoniale scritta e il secondo il deposito della prova testimoniale scritta.

#### Leggi anche

- [La riforma introduce la prova testimoniale nel processo tributario](#)

- [Prova testimoniale \(con limiti\) nel processo tributario](#)

### La definizione agevolata delle controversie tributarie

Il terzo intervento operato sul processo tributario telematico consente il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie:

- domanda definizione agevolata [art. 1, c. 186, L. 197/2022](#)

- richiesta sospensione giudizio [art. 1 c. 197 L. 197/2022](#)

La [legge di Bilancio 2023 \(art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197\)](#), come modificata da ultimo dal [decreto Bollette \(D.L. n. 34/2023\)](#), disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio.

Il condono prende avvio a seguito della **domanda** del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 186), da presentare entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma (comma 195).

#### Leggi anche [Liti fiscali pendenti: definizione, conciliazione e rinuncia slittano al 30 settembre](#)

Il contribuente deve presentare apposita **richiesta di sospensione del giudizio**, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata (comma 197): in tal caso, il processo è **sospeso fino al 10 ottobre 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito di tale documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione (comma 198).